



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

**VISTA** la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**VISTA** la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", che introduce nell'ordinamento l'Analisi dell'impatto della regolamentazione;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", che ha innovato la disciplina in materia di Analisi di impatto della regolamentazione;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 33 e 34 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero per le politiche agricole e forestali;

**VISTO** l'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

**VISTI** i Decreti del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali", 14 maggio 2001, n. 303, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali"; 9 gennaio 2008, n. 18, recante "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e 22 luglio 2009, n. 129 recante "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e successive modificazioni;



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008, n. 170 recante "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246";

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 recante "Istruttoria degli atti normativi del Governo";

**VISTA** la Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'AIR, trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 13 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246 recante "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005";

**CONSIDERATA** la necessità di assicurare la massima trasparenza dei processi decisionali;

**CONSIDERATO** che la qualità della regolazione dipende in primo luogo dalla accuratezza e completezza della fase istruttoria alla base di ogni intervento normativo e che l'AIR, così come evidenziato dai rapporti periodici dell'OCSE, è un supporto fondamentale alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo e alle principali opzioni in esso contenute;

**CONSIDERATA** la necessità di incentivare, ampliare e garantire la partecipazione da parte di tutti i portatori di interessi particolari al processo decisionale normativo al fine di migliorare la qualità e la trasparenza nella fase di produzione degli atti normativi;

**CONSIDERATO** che un'adeguata istruttoria, in conformità ai criteri di proporzionalità, flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati e trasparenza delle procedure e degli atti, deve essere finalizzata alla più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e dei soggetti privati coinvolti nell'iniziativa regolatoria, pure tenendo conto della portata del provvedimento e delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa;

**CONSIDERATA** la necessità di rendere trasparenti gli interessi particolari di natura privata che sono rappresentati nel processo decisionale pubblico anche al fine di responsabilizzare maggiormente il decisore pubblico;

**DECRETA**

**ART. 1**

*(Unità per la Trasparenza)*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dei processi decisionali relativi ai disegni di legge e agli schemi di regolamento di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché per coordinare le attività connesse all'effettuazione dell'analisi di impatto della



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

regolamentazione e per le altre finalità di cui in premessa, è istituita l'Unità per la Trasparenza (UpT), di seguito "Unità".

2. L'Unità assicura l'attuazione del presente decreto secondo quanto stabilito dai successivi articoli. Al fine di implementarne l'efficacia, l'Unità formula annualmente un programma di attività, redige schede esplicative delle procedure stabilite dal presente decreto, elabora proposte al Capo di Gabinetto per assicurare ulteriormente la trasparenza dei processi decisionali.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9 della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'Unità è responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR.

4. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Unità può avvalersi di esperti designati dai Dipartimenti e dagli enti vigilati dal Ministero, nonché delle commissioni, dei comitati e degli organismi interni del Ministero con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170 in applicazione dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'Unità trasmette al Ministro, per il tramite del Capo di Gabinetto, una relazione volta ad illustrare e riepilogare l'attività svolta e i risultati conseguiti.

### **ART. 2 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto le espressioni:

a) "portatori di interessi particolari" indica i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che rappresentano professionalmente presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto ovvero di avviarne di nuovi. Nell'espressione sono compresi anche coloro che, pur operando nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari, svolgono, per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) "processi decisionali pubblici" indica i procedimenti di formazione dei disegni di legge e dei regolamenti ministeriali per i quali è prevista, secondo la normativa vigente, l'AIR;

c) "attività di rappresentanza di interessi" indica ogni attività svolta da persone, organizzazioni, associazioni, enti, imprese o società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

## **ART. 3**

### **(Elenco dei portatori di interessi particolari)**

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, l'Unità cura la pubblicazione dell'Elenco dei portatori di interessi particolari, di seguito "Elenco", cui sono tenuti ad iscriversi, mediante procedura telematica, i soggetti che intendono partecipare ai processi decisionali pubblici di competenza dell'Amministrazione.

2. Nell'Elenco, articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi, i portatori di interessi particolari indicano i seguenti dati, aggiornati entro il 30 luglio di ogni anno:

- a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del portatore o dei portatori di interessi particolari, nonché le eventuali ulteriori attività professionali comunque svolte;
- b) i dati identificativi del datore di lavoro, ovvero i dati identificativi del soggetto committente;
- c) l'interesse o gli interessi particolari che si intendono rappresentare;
- e) le risorse economiche e umane di cui si dispone per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza.

3. L'Elenco e i dati di cui al comma precedente sono pubblicati in una sezione dedicata e facilmente accessibile del sito *internet* del Ministero.

4. All'atto dell'iscrizione sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alla sezione riservata del sito *internet* del Ministero attraverso cui si svolge la consultazione di cui al successivo articolo 4.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, il portatore di interessi particolari:

- a) deve essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea e ivi residente;
- b) deve aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- c) non deve aver riportato condanne passate in giudicato e non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per reati contro la Personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;
- d) non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato.

5. Con successivo decreto potranno essere stabiliti ulteriori requisiti di accesso all'albo e sarà redatto un codice etico degli iscritti al medesimo.

## **ART. 4**

### **(Procedure di consultazione)**

1. Ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa, anche in attuazione di quanto disposto dall'art. 55 del Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Unità, salvo che non sussistano esigenze di particolare urgenza, cura la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, degli schemi di atti normativi di competenza del Ministero sottoposti, ai sensi della normativa vigente, all'applicazione della disciplina dell'AIR.



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

2. L'Unità comunica tempestivamente, per via telematica, l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3. Tali soggetti partecipano alla consultazione accedendo all'apposita sezione riservata del sito *internet* del Ministero mediante i codici identificativi personali consegnati al momento dell'iscrizione.

3. La consultazione resta aperta almeno 20 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello schema di atto normativo secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Tutti i soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 3 possono partecipare alla consultazione anche mediante l'invio di valutazioni circa lo schema di atto normativo pubblicato ovvero rispondendo all'eventuale questionario trasmesso dall'Unità.

5. L'Unità può audire, al fine di integrare gli esiti delle consultazioni, i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cui al comma 2.

6. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati.

### **ART. 5**

#### ***(Diritti e doveri dei portatori di interessi particolari)***

1. Oltre a quanto disposto dal precedente articolo, il portatore di interessi particolari iscritto nell'Elenco di cui all'articolo 3 ha il diritto di presentare all'Unità ulteriori proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, e documenti al fine di perseguire interessi leciti di rilevanza non generale nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. Entro il 30 luglio di ogni anno, il portatore di interessi particolari trasmette all'Unità, esclusivamente per via telematica, una sintetica relazione concernente l'attività di rappresentanza degli interessi particolari svolta nel corso dell'anno precedente. L'Unità garantisce la pubblicità dei contenuti delle relazioni nella sezione dedicata del sito *internet* del Ministero.

3. Qualora il portatore di interessi non trasmetta nei tempi previsti la relazione di cui al comma precedente, l'Unità lo richiama e, ove trascorsi 60 giorni senza alcuna successiva comunicazione, ne dispone la cancellazione dall'Elenco.

### **ART. 6**

#### ***(Gratuità dell'incarico e durata)***

1. L'incarico di componente dell'Unità, anche se affidato a soggetti esterni all'Amministrazione, è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, alcuna indennità aggiuntiva né rimborso di spese. Il suddetto incarico, anche con funzioni di direzione, ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**ART. 7**  
**(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano nelle ipotesi di atti urgenti o riservati nonché ai fini delle consultazioni di Amministrazioni ed Enti pubblici statali e territoriali.
2. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, - 9 FEB. 2012

IL MINISTRO